

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 10, comma 3, ai sensi del quale il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento;

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che dispone in conformità a quanto previsto dal citato art. 10, comma 3, della legge 157/1992;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale il TASP della Regione, soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole, è individuato dal Piano faunistico regionale (PFR) e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la propria deliberazione 26 giugno 2008, n. 1264, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 12, della legge regionale 6/2008, il progetto di PFR, il cui procedimento di approvazione è ancora in fase di svolgimento;

Vista la propria deliberazione 25 febbraio 2010, n. 352, che ha individuato il TASP della Regione Friuli Venezia Giulia, quantificandolo in complessivi ettari 691.326;

Viste le proprie deliberazioni 11 febbraio 2010, n. 249 e 2 settembre 2010, n. 1724, che hanno, rispettivamente, istituito e modificato i confini della Zona faunistica delle Alpi della Regione;

Visto l'art. 40, comma 7, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale le Riserve di caccia e i Distretti venatori sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, e dell'art. 17, comma 1, della legge regionale medesima ed è fatta salva l'organizzazione venatoria di cui all'allegato A alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia) concernente l'elenco dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia in essi comprese, sino all'assegnazione dei territori delle Riserve di caccia prevista dall'art. 14, comma 2, della legge regionale 6/2008;

Visto l'allegato A alla legge regionale 30/1999;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale:

a) i Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini locali e sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato faunistico regionale;

b) con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale:

a) il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato faunistico regionale;

b) con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di Caccia all'associazione costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio;

Visto l'art. 8 bis, comma 1, della legge regionale 6/2008, che elenca le tipologie di zone destinate a protezione della fauna e, in particolare, la lettera d), concernente le zone di rifugio delle Riserve di caccia finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria;

Visto l'art. 8 bis, comma 8, della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'art. 14 della medesima legge regionale 6/2008 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale e alla sosta della selvaggina migratoria;

Vista la propria deliberazione 29 settembre 2011, n. 1775, con cui, tra l'altro, è stato istituito il Distretto venatorio n. 2 "Carnia", comprensivo dell'elenco delle relative Riserve di caccia, è stato individuato il territorio di tali Riserve, sono state istituite due zone di rifugio ubicate rispettivamente nei territori delle Riserve di caccia di Ampezzo e Lauco ed è stato individuato il TASP del predetto Distretto venatorio;

Vista la nota della Riserva di caccia di Villa Santina dd. 7 novembre 2011, accolta a prot. n. SCPA/12.6/73740 dd. 14 novembre 2011, con cui si comunica che l'Assemblea dei soci della Riserva, nella seduta del 5 novembre 2011, ha approvato all'unanimità il progetto di fusione con la confinante Riserva di caccia di Enemonzo, alle condizioni di cui all'allegato verbale n. 28;

Vista la nota della Riserva di caccia di Enemonzo dd. 11 novembre 2011, accolta a prot. n. SCPA/12.6/73739 dd. 14 novembre 2011, con cui si comunica che l'Assemblea dei soci della Riserva, nella seduta dell'11 novembre 2011, ha approvato all'unanimità il progetto di fusione con la confinante Riserva di caccia di Villa Santina, come da allegato verbale n. 20/A;

Vista la nota del Distretto venatorio n. 2 "Carnia" dd. 21 novembre 2011, accolta a prot. n. SCPA/12.6/75817 dd. 22 novembre 2011, con cui si comunica che l'Assemblea distrettuale, nella seduta del 15 novembre 2011, ha approvato a maggioranza il progetto di fusione delle Riserve di caccia di Enemonzo e Villa Santina, come da allegato verbale n. 12;

Vista la nota del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità dd. 22 novembre 2011, prot. n. SCPA/12.6/75759, con cui si dà atto dell'avvio del procedimento del predetto progetto di fusione;

Vista la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio studi faunistici del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità con nota dd. 5 dicembre 2011, prot. n. SCPA/12.6/d'ufficio, in cui rileva che:

a) le Riserve di caccia di Enemonzo e Villa Santina si trovano nell'area meridionale del Distretto venatorio n. 2 "Carnia", affiancate in senso latitudinale lungo lo sviluppo della Valle del Tagliamento;

b) le predette Riserve possiedono caratteristiche ambientali (orografiche e geologiche) molto simili tra loro ed essendo alla stessa latitudine sono accomunate anche dagli aspetti climatici;

c) l'attività venatoria agli ungulati esercitata per entrambe le Riserve è quella in forma "tradizionale";

d) le specie di ungulati presenti nelle due Riserve sono le stesse: capriolo, cervo e cinghiale;

e) gli attuali confini amministrativi non sono rappresentati da confini naturali, pertanto non vi sono barriere ecologiche tra le due Riserve; si può dunque razionalmente ipotizzare che almeno in parte esse condividono le stesse popolazioni di ungulati. Per tale motivo, l'incremento della superficie territoriale della Riserva di caccia di Enemonzo potrebbe rappresentare un elemento favorevole per il miglioramento della gestione del cervo e del cinghiale;

Visti il verbale della seduta del CFR, tenutasi in data 5 dicembre 2011 e il relativo parere n. 23/2011, da cui risulta che il CFR medesimo, all'unanimità dei presenti, si è

espresso a favore della proposta di accorpamento del territorio delle Riserve di caccia di Enemonzo e Villa Santina;

Visto il decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Coordinamento normativo nelle materie della tutela della fauna e attività relative alla gestione venatoria" 12 ottobre 2011, n. 2066, con cui è stata disposta l'assegnazione alla Riserva di caccia di Socchieve del territorio come individuato nell'allegato tecnico al decreto medesimo;

Vista la nota della Riserva di caccia di Socchieve dd. 21 dicembre 2011, accolta a prot. n. SCPA/12.6/84158 dd. 23 dicembre 2011, con cui si chiede di rettificare il confine con la Riserva di caccia di Ampezzo in località denominata "Casera Campo", come individuato dal citato decreto n. 2066/2011, adeguandolo al confine amministrativo tra i Comuni di Socchieve e Ampezzo;

Vista la nota del Servizio tecnico del Comune di Socchieve dd. 20 dicembre 2011, prot. n. 6300, corredata della relativa cartografia, con cui si individua l'effettiva linea di confine posta a suddivisione dei territori dei Comuni di Socchieve e Ampezzo in località denominata "Casera Campo", non corrispondente a quello indicato nel citato decreto n. 2066/2011;

Vista la nota della Riserva di caccia di Lauco dd. 1 marzo 2012, accolta a prot. n. SCPA/12.6/17469 dd. 9 marzo 2012, con cui si comunica che l'Assemblea dei soci, nella seduta dell'8 febbraio 2012, ha approvato all'unanimità la richiesta di ampliamento della zona di rifugio della Riserva medesima, quale risultante dall'allegata planimetria, *"riservandosi la revoca di tale approvazione in sede di Assemblea annuale per l'annata venatoria 2013/14, a fronte della eventuale mancata revisione della superficie cacciabile attuale e della diminuzione del numero dei soci della Riserva ..."*;

Visti il verbale della seduta del CFR, tenutasi in data 9 marzo 2012 e il relativo parere n. 7/2012, da cui risulta che il CFR medesimo, all'unanimità dei presenti, si è espresso a favore della richiesta di ampliamento della zona di rifugio proposta dalla Riserva di caccia di Lauco;

Visto il decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Coordinamento normativo nelle materie della tutela della fauna e attività relative alla gestione venatoria" 12 ottobre 2011, n. 2073, con cui è stata disposta l'assegnazione alla Riserva di caccia di Zuglio del territorio come individuato nell'allegato tecnico al decreto medesimo;

Vista la nota della Riserva di caccia di Zuglio dd. 16 gennaio 2012, accolta a prot. n. SCPA/12.6/2999 dd. 17 gennaio 2012, con cui si chiede di rettificare i confini con la Riserva di caccia di Tolmezzo in località Stavoli Marcilie e località Ciotz nonché con la Riserva di caccia di Arta Terme in località Arageit, come individuati dal citato decreto n. 2073/2011, adeguandoli ai confini amministrativi tra i rispettivi Comuni;

Ritenuto, in considerazione delle evidenziate risultanze istruttorie, di istituire, per effetto della fusione delle Riserve di caccia di Enemonzo e di Villa Santina e dell'accorpamento del relativo territorio, la Riserva di caccia di Enemonzo-Villa Santina;

Ritenuto di sostituire l'allegato A alla propria deliberazione n. 1775/2011, recante l'elenco delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 2 "Carnia" e n. 4 "Prealpi carniche", con l'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, sopprimendo, in relazione al Distretto venatorio n. 2 "Carnia", le Riserve di caccia di Enemonzo e Villa Santina e inserendo la Riserva di caccia di Enemonzo-Villa Santina;

Ritenuto di sostituire l'allegato B alla propria deliberazione n. 1775/2011, recante l'individuazione cartografica del territorio delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 2 "Carnia" con l'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, recante le seguenti modifiche:

- a) individuazione cartografica del territorio della Riserva di caccia di Enemonzo-Villa Santina;
- b) adeguamento del confine tra le Riserve di caccia di Socchieve e Ampezzo in località denominata "Casera Campo" al confine amministrativo tra i Comuni di Socchieve e Ampezzo;
- c) ampliamento della zona di rifugio della Riserva di caccia di Lauco;

Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di rettifica confini inoltrata dalla Riserva di caccia di Zuglio con la citata nota dd. 16 gennaio 2012, in quanto, a seguito delle eseguite verifiche sulla base delle mappe catastali disponibili, la perimetrazione della Riserva medesima, di cui all'allegato tecnico al decreto n. 2073/2011, corrisponde sostanzialmente con i confini comunali;

Ritenuto, per effetto delle suddette delimitazioni delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 2 "Carnia" e della nuova perimetrazione della zona di rifugio della Riserva di caccia di Lauco, necessario aggiornare il TASP delle Riserve di caccia medesime e, conseguentemente, della Zona faunistica delle Alpi;

Ritenuto, a tal fine, di modificare l'allegato D della deliberazione della Giunta regionale recante la perimetrazione preliminare delle Oasi e delle Zone di ripopolamento e cattura e la relativa definizione del territorio agro-silvo-pastorale nella Zona faunistica delle Alpi con l'allegato C alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali

La Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

- 1.** A seguito della fusione delle Riserve di caccia di Enemonzo e Villa Santina e dell'accorpamento del relativo territorio, è istituita, nel Distretto venatorio n. 2 "Carnia", la Riserva di caccia di Enemonzo-Villa Santina.
- 2.** L'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2011, n. 1775, recante l'elenco delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 2 "Carnia" e n. 4 "Prealpi carniche", è sostituito dall'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.
- 3.** L'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1775/2011, recante l'individuazione cartografica del territorio delle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 2 "Carnia" è sostituito dall'allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, recante le seguenti modifiche:
 - a) individuazione cartografica del territorio della Riserva di caccia di Enemonzo-Villa Santina;
 - b) adeguamento, nei termini di cui in motivazione, del confine tra le Riserve di caccia di Socchieve e Ampezzo in località denominata "Casera Campo" al confine amministrativo tra i Comuni di Socchieve e Ampezzo;
 - c) ampliamento, nei termini di cui in motivazione, della zona di rifugio della Riserva di caccia di Lauco.
- 4.** Per effetto di quanto sopra disposto, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria provvederà ad assegnare il territorio corrispondente alle Riserve di caccia di Enemonzo e Villa Santina alla Riserva di caccia di Enemonzo-Villa Santina.
- 5.** L'allegato D alla deliberazione della Giunta regionale recante la perimetrazione preliminare delle Oasi e delle Zone di ripopolamento e cattura e la relativa definizione del territorio agro-silvo-pastorale nella Zona faunistica delle Alpi, è

modificato dall'allegato C alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante.

6. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria provvederà a comunicare i contenuti della presente deliberazione alla Provincia di Udine e ai legali rappresentanti dei Distretti venatori n. 2 "Carnia" e n. 4 "Prealpi Carniche".

7. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE